



Il Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: gli impieghi extra-agricoli

Floriano Mazzini – Servizio Fitosanitario

 Regione Emilia-Romagna

L'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

**Direttiva
europea**

Direttiva
2009/128/UE

**Recepimento
italiano**

D.Lgs n.
150/2012

**Piano
nazionale**

PAN
22/1/2014



Piano d'azione nazionale

- 
- ▶ definisce obiettivi, misure, modalità e tempi per ridurre i rischi e gli impatti su salute umana, ambiente e biodiversità
 - ▶ promuove lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e biologica
 - ▶ riguarda sia gli ambiti agricoli che extra-agricoli



Piano d'azione nazionale - Azioni

- 
- ▶ Formazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti
 - ▶ Controllo delle irroratrici
 - ▶ Misure per lo stoccaggio e la manipolazione dei PF, dei loro contenitori e delle rimanenze
 - ▶ Difesa integrata e agricoltura biologica
 - ▶ Tutela delle acque e di aree specifiche



Sistema di formazione

- ▶ la formazione (di base e di aggiornamento periodico) è propedeutica al rilascio ed al successivo rinnovo delle abilitazioni per:
 - ▶ Utilizzatori professionali (acquisto e utilizzo)
 - ▶ Distributori (vendita)
 - ▶ Consulenti (assistenza tecnica)
 - ▶ il nuovo sistema di formazione è entrato in vigore il 26 novembre 2014 ed è a regime dal 26 novembre 2015
 - ▶ Le abilitazioni sono rilasciate dalle Regioni e Province autonome e sono valide su tutto il territorio nazionale
- 



Prodotti fitosanitari

Destinati ad un uso professionale:

- ▶ tutti i prodotti fitosanitari appartenenti alle categorie di pericolo per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente o non pericolosi

Destinati ad un uso non professionale:

in etichetta «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali» e la sigla PFnP

- ▶ PFnPO: da utilizzare esclusivamente su piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate
- ▶ PFnPE: per la difesa di piante edibili, destinate all'autoconsumo come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata (orto familiare)



Utilizzatore



- ▶ Utilizzatore professionale: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori (es. manutentore, contoterzista, agricoltore che presta servizi, vivaista, dipendente comunale che effettua i trattamenti)
- ▶ Utilizzatore non professionale: la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa



Prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali

- ▶ DECRETO 22 gennaio 2018. n. 33: Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali
- ▶ requisiti per assicurare sicurezza per la salute umana e per l'ambiente (*l'utilizzatore non professionale non è sottoposto ad obbligo di formazione e non è comunemente in possesso di un'adeguata conoscenza dei potenziali effetti dannosi per la salute e per l'ambiente connessi all'uso dei prodotti fitosanitari*)
- ▶ Indicazioni applicative trasmesse dal Ministero della Salute con nota del 3 gennaio 2018 che hanno anticipato i contenuti del decreto
- ▶ Misure transitorie di 6 o 24 mesi in attesa della loro autorizzazione



I biocidi

- ▶ Reg. (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi
 - ▶ *combattere gli organismi nocivi per la salute umana o animale e gli organismi che danneggiano i materiali naturali o fabbricati*
 - ▶ *qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore impiegata allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica*
- ▶ **GRUPPO 1: Disinfettanti**
 - ▶ Igiene umana
 - ▶ Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
 - ▶ Igiene veterinaria
 - ▶ Settore dell'alimentazione umana e animale
 - ▶ Acqua potabile



I biocidi

➤ GRUPPO 2: **Preservanti**

- Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
- Preservanti per pellicole
- Preservanti del legno
- Preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati
- Preservanti per i materiali da costruzione
- Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
- Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)
- Preservanti per i fluidi utilizzati nella lavorazione o il taglio



I biocidi

- GRUPPO 3: **Controllo degli animali nocivi**

- Rodenticidi

- Avicidi

- Molluschicidi, vermicidi e prodotti destinati al controllo degli altri invertebrati

- Pescicidi

- Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi (*prodotti usati per il controllo degli artropodi, ad esempio insetti, aracnidi e crostacei, senza respingerli né attirarli*)

- Repellenti e attrattivi

- Controllo di altri vertebrati

- GRUPPO 4: **Altri biocidi**

- Prodotti antincrostazione

- Fluidi usati nell'imbalsamazione e nella tassidermia



I presidi medico-chirurgici

- ▶ Per presidi medico-chirurgici si intendono tutti quei prodotti che vantano in etichetta un'attività riconducibile alle definizioni del D.P.R. 392/98:
 - ▶ disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide;
 - ▶ insetticidi per uso domestico e civile;
 - ▶ insetto-repellenti;
 - ▶ topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile
 - ▶ Sono autorizzati dal Ministero della salute e devono riportare in etichetta la dicitura: "Presidio Medico-Chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n."
- 



Prodotti per il «cittadino»

- ▶ **Prodotti per la protezione delle piante ad uso non professionale**
 - ▶ PFnPO: prodotti per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali
 - ▶ PFnPE: prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili,
- ▶ **Prodotti per la protezione dell'uomo, degli animali o dei fabbricati**
 - ▶ Biocidi: Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi (es. zanzare);
 - ▶ Presidi medico-chirurgici: insetticidi per uso domestico e civile, insetto-repellenti



Prodotti per le aree pubbliche

- ▶ Esclusivamente prodotti ad uso professionale che:
 - ▶ riportano l'impiego specifico in etichetta
 - ▶ es. «Aree non destinate alle colture agrarie: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili (ad esclusione di parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie), sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline in asciutta»
 - ▶ **NO** indicazioni generiche come: floreali e ornamentali o forestali
 - ▶ rispettano i requisiti del PAN
 - ▶ possono essere acquistati ed utilizzati solamente da chi ha il patentino



Le aree frequentate dalla popolazione

- 
- ▶ Il PAN punto A.5.6 - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:
 - ▶ ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici)
 - ▶ riducendo le dosi di impiego
 - ▶ utilizzando tecniche e attrezzature che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente



Le aree

- ▶ le aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque:
 - ▶ parchi e giardini pubblici
 - ▶ campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici
 - ▶ parchi gioco per bambini
 - ▶ superfici in prossimità di strutture sanitarie
 - ▶ piste ciclabili
 - ▶ zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze,
 - ▶ aree monumentali e loro pertinenze
 - ▶ aree archeologiche e loro pertinenze
 - ▶ aree cimiteriali e loro aree di servizio



Le aree frequentate dalla popolazione

PAN:

- ▶ obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano:
 - ▶ la sostanza attiva utilizzata
 - ▶ la data del trattamento
 - ▶ la durata del divieto di accesso all'area trattata
- ▶ la durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente non può essere inferiore a 48 ore
- ▶ non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore



Deroghe



- ▶ Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 s.m.i e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere:
 - ▶ i vegetali, i prodotti vegetali
 - e
 - ▶ la salute pubblicadagli organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento



Aree frequentate dalla popolazione

PAN punto A.5.6:

- ▶ le Regioni e le Province autonome possono predisporre **Linee di indirizzo**, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano in conformità a quanto previsto dal PAN
- ▶ entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, le Regioni e le Province autonome definiscono **protocolli tecnici** che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili



PAN - Criteri applicativi per gli erbicidi

- 
- ▶ i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
 - ▶ in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68 o che contengono sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionofetale o sensibilizzanti



PAN - Fungicidi, insetticidi o acaricidi

sono da privilegiare:

- ▶ misure di controllo biologico
- ▶ trattamenti con prodotti a basso rischio
- ▶ prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica

in ogni caso è comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari:

- ▶ classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68 o che contengono sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale o sensibilizzanti



PAN - Fungicidi, insetticidi o acaricidi

- ▶ Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frase di rischio R22 ed Irritanti con frasi di rischio R36 e R38, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica.
 - ▶ è vietato effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la frase di precauzione SPe8.
- 



Vincoli per gli utilizzatori

- ▶ in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone (parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie):
 - ▶ è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri di prodotti fitosanitari:
 - ▶ classificati tossici, molto tossici
 - ▶ e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68 (CMR)
 - ▶ nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della derivatale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri



La registrazione dei trattamenti

- ▶ decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012: prevede la compilazione del “**registro dei trattamenti**” noto anche come “quaderno di campagna”



Registro dei trattamenti



- ▶ Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari devono conservare:
 - ▶ presso l'azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione – va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati
 - ▶ per il periodo di tre anni le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari
- ▶ il registro va
 - ▶ compilato al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, in caso di trattamenti effettuati su specie edibili deve essere annotato entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dalla sua esecuzione
 - ▶ sottoscritto a fine anno dalla persona responsabile e specificamente delegata dall'Ente
- ▶ per registro si intende:
 - ▶ un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture
 - oppure, in alternativa
 - ▶ una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria



Il registro dei trattamenti e la gestione dei prodotti fitosanitari

- ▶ il registro deve riportare cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti e indicare:
 - ▶ i dati relativi all'Ente proprietario o che gestisce l'area interessata dal trattamento
 - ▶ la denominazione della specie trattata e la relativa estensione espressa in ettari o, in caso di interventi limitati (es. su alberature), il numero degli esemplari trattati
 - ▶ la data del trattamento
 - ▶ il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in kg o l
 - ▶ l'avversità che ha reso necessario il trattamento



Registro dei trattamenti

- ▶ Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche:
 - ▶ per gli interventi fitosanitari eseguiti sulle derrate alimentari immagazzinate
 - ▶ per gli impieghi in ambito extra-agricolo
 - ▶ sono esentati dalla compilazione i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio
- 



Il registro dei trattamenti e la gestione dei prodotti fitosanitari

- ▶ la **compilazione** del registro può essere effettuata dal personale, dipendente dall'Ente, in possesso del patentino che esegue i trattamenti fitosanitari:
 - ▶ l'Ente gestisce direttamente, con proprio personale abilitato, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari
 - ▶ l'Ente deve gestire direttamente anche la conservazione dei prodotti fitosanitari (vedi requisiti minimi del magazzino all'Allegato VI del PAN), lo smaltimento dei relativi contenitori e delle rimanenze in base a quanto previsto dalla normativa relativa ai rifiuti pericolosi, il controllo funzionale delle attrezzature;
 - ▶ l'Ente deve anche provvedere alla segnalazione del trattamento e verificare che le proprie attrezzature irroranti siano periodicamente sottoposte al controllo funzionale (vedi punto A.3.1 del PAN)
 - ▶ ai fini delle attività di controllo è inoltre obbligatoria la conservazione, per il periodo di tre anni, delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari



Il registro dei trattamenti e la gestione dei prodotti fitosanitari

- ▶ la **compilazione** del registro può essere effettuata dal personale esterno appartenente all'Impresa alla quale viene appaltata l'effettuazione del/dei trattamento/i:
 - ▶ tale Soggetto, in possesso del patentino e che opera conto terzi, annota direttamente i singoli trattamenti sul registro dell'Ente, controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato
 - ▶ in alternativa è previsto che l'Impresa rilasci un apposito modulo riportante i dati che andranno trascritti successivamente sul registro dell'Ente dalla persona responsabile e specificamente delegata dall'Ente
 - ▶ l'Ente non gestisce l'acquisto, l'utilizzo, la conservazione e lo smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari, operazioni che spettano all'Impresa alla quale può essere inoltre attribuito anche il compito di segnalare il trattamento
 - ▶ l'Ente dovrà verificare che il personale dell'Impresa che manipola i prodotti fitosanitari sia in possesso del patentino, che le attrezzature irroranti siano state regolarmente sottoposte al periodico controllo funzionale e che le modalità di segnalazione del trattamento, siano coerenti con le LG regionali

grazie per l'attenzione

